



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente
Manutenzione stradali ordinarie, segnaletica e demanio

ACCORDO QUADRO
Manutenzione delle pavimentazioni e del corpo stradale
lungo le strade provinciali
Annualità 2025-2026-2027-2028

ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE



Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0052466/2025 del 26/09/2025

RUP: ing. geol. Gaya Briano Progettista: geom. Marco Cozza geom. Umberto Baccino geom. Giancarlo Orsi Collaboratori: geom. Bruno Basile geom. Nicola Benetti geom. Massimiliano Broccolato arch. Emiliano Fresia CSP geom. Marco Cozza CSE Da nominare PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 – 17100 Savona Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269 PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it www.provincia.savona.it	Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08) ing. geol. Gaya Briano	elaborato EL. E1	
	Finanziamento: L'intervento è finanziato con il D.M. 101 del 26 aprile 2022 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.)	Data 31/09/2025	aggiornamento/i data e numero
	Importo progetto € 5.276.547,69	Programma triennale: 2025-2027	scala/e
	C.U.P.: J36G25000110001	C.P.V.: 45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale	Revisione: 0
PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 – 17100 Savona Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269 PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it www.provincia.savona.it	Dirigente di Settore Responsabile del Servizio E-mail Responsabile del Servizio Orario C.F. 00311260095	ing. Chiara VACCA ing. geol. Gaya Briano g.briano@provincia.savona.it dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30 martedì e giovedì – ore 15,30/17,30	

Indice generale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	4
CAPO 1- PARTE GENERALE.....	4
Parte1.1 - PREMESSA.....	4
Parte1.2 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO.....	5
Art.1.2.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
Art.1.2.2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
Art.1.2.3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI.....	9
Art.1.2.4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
Art.1.2.5 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME.....	10
Art.1.2.6 - AFFIDAMENTO e CARATTERISTICHE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	10
Art.1.2.7 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
Art.1.2.8 - DIREZIONE DEI LAVORI.....	11
Art.1.2.9 - SUBAPPALTO.....	12
Art.1.2.10 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	12
Art.1.2.11 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI.....	13
Art.1.2.12 - MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO.....	13
Art.1.2.13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	13
Art.1.2.14 - RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE.....	14
Art.1.2.15 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	15
Art.1.2.16 - SPESE CONTRATTUALI.....	15
Art.1.2.17 - DOMICILIO.....	16
Parte1.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI.....	16
Art.1.3.1 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	16
Art.1.3.2 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	16
Art.1.3.3 - PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE.....	17
Art.1.3.4 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE - ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI.....	17
Art.1.3.5 - VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE.....	17
Art.1.3.6 - PREZZI CONTRATTUALI.....	17
Art.1.3.7 - REVISIONE PREZZI.....	18
Art.1.3.8 - CONTABILIZZAZIONE.....	18
Art.1.3.9 - RISERVE.....	18
Art.1.3.10 - ANTICIPAZIONE.....	19
Art.1.3.11 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	19
Art.1.3.12 - RATA DI SALDO.....	19
Art.1.3.13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	20
Art.1.3.14 - MISURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI.....	20
Art.1.3.15 - CONTO FINALE.....	20
Art.1.3.16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	21
Art.1.3.17 - COLLAUDO DEI LAVORI.....	21
Art.1.3.18 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA.....	21
Art.1.3.19 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA.....	21
Art.1.3.20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	22
Art.1.3.21 - PENALI.....	23
Art.1.3.22 - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI.....	23
Art.1.3.23 - PROROGHE.....	23
Art.1.3.24 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	23
Art.1.3.25 - PIANO DI SICUREZZA.....	24
Art.1.3.26 - MISURE MINIME DI SICUREZZA.....	24

Art.1.3.27 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	24
Art.1.3.28 - CONTROVERSIE.....	25
Art.1.3.29 - CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	25
Art.1.3.30 - APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	25

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1- PARTE GENERALE

Parte1.1 - PREMESSA

Il presente Capitolato detta le norme regolanti l'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, che sarà stipulato con tre operatori economici individuati a seguito di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 per i lavori di *Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali - Annualità 2025-2026-2027-2028*

Al fine di garantire il rispetto del principio del favor participationis, gli operatori economici potranno presentare la propria offerta per tutti i lotti, ma per assicurare che ogni aggiudicatario possa disporre delle risorse necessarie per una corretta esecuzione degli interventi si stabilisce che ciascun operatore possa aggiudicarsi un solo lotto tra quelli relativi all'appalto.

L'Accordo Quadro prevede diverse lavorazioni atte a perseguire obiettivi sia di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità sia di rinnovamento ed adeguamento della sovrastruttura stradale e del corpo stradale in generale secondo procedure di intervento programmate.

Tutte le lavorazioni previste nei contratti attuativi devono essere eseguite senza determinare impedimenti, nel rispetto della normativa sui Cantieri stradali e senza che ciò possa dar adito a richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara.

Tali opere sono da eseguirsi per conto della Provincia di Savona (che per brevità, nel testo, sarà indicata Provincia).

Il presente Capitolato è distinto in due sezioni:

- 1) **CAPO I** disposizioni riguardanti l'accordo quadro
- 2) **CAPO II** disposizioni riguardanti i contratti attuativi che da esso discendono. La documentazione di gara è costituita da:

ELENCO ELABORATI					
codice		TITOLO	Elaborato	REV	
A	1	Relazione tecnica generale	REL		
	2	Elenco elaborati	REL		
	3	Relazione CAM	REL		
B	1	Planimetria della rete stradale	REL		
C	1	Elenco Prezzi	REL		
D	1	Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza	REL		
	2	Allegato A - Analisi e valutazione dei rischi	REL		
	3	Allegato B - Procedure di apposizione della segnaletica stradale	REL		

E	1	Capitolato speciale d'appalto – Parte Generale	REL		
	2	Capitolato CAM	REL		
	3	Capitolato speciale d'appalto – Parte Prestazionale	REL		
	4	Schema di contratto dell'accordo quadro	REL		
	5	Schema di contratto dei contratti attuativi	REL		
	6	Schema di ordine diretto di acquisto	REL		

La Provincia appaltante, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei rapporti con l'Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e dal Responsabile Unico di Progetto, secondo le rispettive competenze.

Parte1.2- DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

Art.1.2.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha valenza di carattere normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici da stipularsi nel periodo di vigenza del medesimo per l'esecuzione dei lavori di **ACCORDO QUADRO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ANNUALITÀ 2025-2026-2027-2028** Il Quadro Economico dell'Accordo Quadro è riportato Art.1.2.2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO.

L'Accordo quadro è suddiviso in tre lotti distinti, corrispondenti alle seguenti zone:

- **Lotto 1 - Zona Savonese Erro-Sassellese;**
- **Lotto 2 - Zona Val Bormida;**
- **Lotto 3 -Zona Ingauna e Finalese**

La rete stradale di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Savona è costituita dalle strade così come definite nell'elaborato B.1 Planimetria della rete stradale.

La peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro, volto a regolare successivi ed eventualmente non ancora preventivati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il valore stimato dell'accordo quadro è comprensivo degli oneri per la sicurezza, che saranno quantificati nei singoli Contratti attuativi e non saranno soggetti a ribasso d'asta.

I contratti attuativi sono regolati:

- dalle disposizioni dell'Accordo quadro;
- da quanto stabilito nei documenti ed elaborati di progetto relativi al singolo contratto attuativo;
- da quanto offerto in sede di offerta dall'OE.

L'Accordo quadro definisce le clausole fondamentali relative agli appalti specifici definiti al capitolo II del presente capitolato.

Una volta aggiudicato l'Accordo quadro, i lavori saranno affidati tramite appalti specifici discendenti dall'Accordo Quadro, formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi con la forma contrattuale di cui all'Art.1.2.6.

I progetti degli interventi/prestazioni/lavori verranno stimati secondo l'elenco dei prezzi di cui all'Art.1.3.6 del presente capitolato, con l'applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione. Il valore stimato dell'accordo quadro include anche i costi per la manodopera, che saranno quantificati nei singoli Contratti attuativi secondo l'elenco dei prezzi, comprensivo delle incidenze di manodopera, e quanto indicato nell'offerta dall'aggiudicatario di ciascun lotto.

Per gli interventi l'ente committente provvederà di volta in volta, allorquando richiederà le prestazioni e i lavori, a definire le condizioni contrattuali di dettaglio ed assegnare il termine per la loro ultimazione.

Dette condizioni terranno conto di quanto offerto in sede di gara dall'OE aggiudicatario che costituirà documentazione contrattuale vincolante l'Accordo Quadro, presupposto per la definizione delle condizioni contrattuali di cui al periodo precedente e regolerà l'erogazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi anche quando non esplicitamente citata negli stessi.

Art.1.2.2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo lavori dell'Accordo Quadro **di ogni singolo lotto** di cui all'Art.1.2.1 rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi. L'importo massimo previsto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo. Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli prezzi di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo complessivo a base gare.

Tuttavia tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore, così come non è da intendersi vincolante la suddivisione per annualità indicata nel quadro economico:

TAB 1 QUADRO ECONOMICO			
	Descrizione	Importo dal 2025 al 2028	Art. 120, c. 1, lett. a) del D.lgs 36/2023
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A.1	Importo lavori e oneri della sicurezza – Zona Savonese Erro-Sassellese (Lotto 1)	€ 1.047.786,48	€ 523.893,24
A.2	Importo lavori e oneri della sicurezza – Zona Val Bormida (Lotto 2)	€ 1.047.786,48	€ 523.893,24
A.3	Importo lavori e oneri della sicurezza – Zona Ingauna e Finalese (Lotto 3)	€ 1.422.125,50	€ 711.062,75
	TOTALE LAVORI (A)	€ 3.517.698,46	€ 1.758.849,23
	TOTALE LAVORI COMPRESO ART. 120		€ 5.276.547,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% su totale lavori	€ 773.893,66	€ 386.946,83
B.2	Indagini laboratorio	€ 38.319,15	€ 19.788,59
B.3	Spese tecniche (inclusi IVA e oneri)	€ 58.000,29	€ 29.629,16
B.4	Incentivi alle funzioni tecniche art.45 D c.3.Lgs 36/2023	€ 56.283,18	€ 28.141,59
B.5	Incentivi alle funzioni tecniche art.45 D c.5.Lgs 36/2023	€ 14.070,79	€ 7.035,40
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7.256,01	€ 682,60
B.7	Contributo ANAC (euro 660x3)	€ 1.980,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 949.803,08	€ 472.224,17
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 4.467.501,54	€ 2.231.073,40
	TOTALE INTERVENTO (A+B+art.120)		€ 6.698.574,94

I singoli lotti sono composti da più interventi specificati nel seguito e dovranno essere realizzati nei tempi previsti indicati nella tabella sottostante.

TABELLA 2 – QUADRO ECONOMICO INTERVENTI

Lotto	Zona	Intervento	Anno di rif.to	Importo Lavori (A) €	Somme a disp.ne (B) €	Totale (A+B) €	Inizio lavori	Fine lavori
1	Zona Savonese Erro-Sassellese	Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale Sulle strade provinciali zona Savonese-Sassellese SS.PP. n. 40 – 49 – 542 – 45 – 57	2025	338.729,32	91.389,65	430.118,97	II trimestre 2026	III trimestre 2026
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Savonese-Sassellese SS.PP. n. 53 – 50 – 10 – 2 – 22	2026	338.729,32	91.389,65	430.118,97	III trimestre 2026	IV trimestre 2026
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Savonese-Sassellese SS.PP. n. 29bis – 43 – 8 – 54	2028	370.327,84	101.369,09	471.696,93	II trimestre 2028	III trimestre 2028
TOTALE LOTTO 1						1.331.934,87 €		
2	Zona Val Bormida	Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Valbormida SS.PP. n. 28bis – 47 – 339 – 490	2025	338.729,32	91.389,65	430.118,97	II trimestre 2026	III trimestre 2026
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Valbormida SS.PP. n. 9 – 16 – 26bis – 33bis	2026	338.729,32	91.389,65	430.118,97	III trimestre 2026	IV trimestre 2026
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Valbormida SS.PP. n. 5 – 29 – 38 – 42	2027	370.327,84	101.369,09	471.696,93	II trimestre 2027	III trimestre 2027
TOTALE LOTTO 2						1.331.934,87 €		
3	Zona Ingauna-Finalese	Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 25 – 60 – 19 – 35	2025	338.729,32	91.389,65	430.118,97	I trimestre 2026	II trimestre 2026
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 17 – 27 – 18 – 15	2026	338.729,32	91.389,65	430.118,97	II trimestre 2026	III trimestre 2026
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 34 – 46 – 13 – 18	2027	374.339,02	97.357,91	471.696,93	I trimestre 2027	II trimestre 2027
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 4 – 44 – 6 – 13	2028	370.327,84	101.369,09	471.696,93	I trimestre 2028	II trimestre 2028
TOTALE LOTTO 3						1.803.631,81 €		
TOTALE LOTTI (1+2+3)				3.517.698,46 €	949.803,09 €	4.467.501,54 €		

Nella tabella seguente è esplicitato il cronoprogramma degli interventi che, pur venendo contrattualizzati tutti entro il 2026 per rispettare le condizioni per l'ottenimento del finanziamento, dovranno essere realizzati secondo le tempistiche indicate nella tabella stessa.

TABELLA 3 – CRONOPROGRAMMA INTERVENTI							
Lotto	Zona	Intervento	Anno di riferimento	Data ultima di contrattualizzazione	Inizio Lavori	Fine Lavori	Durata lavori
1	Zona Savonese Erro-Sassellese	Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Savonese-Sassellese SS.PP. n. 40 – 49 – 542 – 45 – 57	2025	28/02/2026	II trimestre 2026	III trimestre 2026	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Savonese-Sassellese SS.PP. n. 53 – 50 – 10 – 2 – 22	2026	28/02/2026	III trimestre 2026	IV trimestre 2026	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Savonese-Sassellese SS.PP. n. 29bis – 43 – 8 – 54	2028	15/09/2026	II trimestre 2028	III trimestre 2028	60 gg
2	Zona Val Bormida	Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Valbormida SS.PP. n. 28bis – 47 – 339 – 490	2025	28/02/2026	II trimestre 2026	III trimestre 2026	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Valbormida SS.PP. n. 9 – 16 – 26bis – 33bis	2026	28/02/2026	III trimestre 2026	IV trimestre 2026	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Valbormida SS.PP. n. 5 – 29 – 38 – 42	2027	15/09/2026	II trimestre 2027	III trimestre 2027	60 gg
3	Zona Ingauna-Finalese	Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 25 – 60 – 19 – 35	2025	28/02/2026	I trimestre 2026	II trimestre 2026	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 17 – 27 – 18 – 15	2026	28/02/2026	II trimestre 2026	III trimestre 2026	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 34 – 46 – 13 – 18	2027	15/09/2026	I trimestre 2027	II trimestre 2027	60 gg
		Lavori di messa in sicurezza della piattaforma stradale sulle strade provinciali zona Ponente SS.PP. n. 4 – 44 – 6 – 13	2028	15/09/2026	I trimestre 2028	II trimestre 2028	60 gg

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0052466/2025 del 26/09/2025

TAB 4 - QUADRO ECONOMICO PER LOTTI LAVORI E CAT SOA				
LOTTO	IMPORTO DAL 2025 AL 2028	Art. 120, c. 1, lett. A) del D.lgs 36/2023	Totale lotto	Classifica SOA
Lotto 1 - Importo lavori e oneri della sicurezza – Zona Savonese Erro-Sassellese	€ 1.047.786,48	€ 523.893,24	€ 1.571.679,72	CI III bis
Lotto 2 - Importo lavori e oneri della sicurezza – Zona Val Bormida	€ 1.047.786,48	€ 523.893,24	€ 1.571.679,72	CI III bis
Lotto 3 Importo lavori e oneri della sicurezza – Zona Ingauna e Finalese	€ 1.422.125,50	€ 711.062,75	€ 2.133.188,25	CI IV
TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 3.517.698,46	€ 1.758.849,23	€ 5.276.547,69	

I valori di cui sopra sono da intendersi come valori massimi, pertanto, la Provincia non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi risultino singolarmente e nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base delle

necessità emerse nel tempo o in base agli interventi rientranti in una più ampia programmazione e tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.

Ai sensi dell'art 59 del codice il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è basato sull'importo pagabile, al netto dell'IVA . Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art.1.2.3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal presente Accordo quadro sono da ricondursi alle seguenti tipologie:

- Ripristini della pavimentazione stradale, mediante ricostruzione degli strati legati, che può essere sia la realizzazione dello strato di usura in overlay, sia, nei casi di ammaloramento esteso agli strati sottostanti, l'asportazione dei vari strati mediante fresatura e la conseguente stesa di base, binder e usura realizzati con conglomerati bituminosi con eventuale interposizione di membrane o griglie di ripartizione. Gli spessori dei vari componenti saranno determinati sulla base dei dati di traffico e della portanza del sottofondo.
- Consolidamento del corpo stradale mediante tecniche ed interventi da valutarsi in relazione alle singole circostanze sempre comunque riconducibili alla categoria OG3
- Ripristino della segnaletica lungo i tratti interessati dagli interventi

Si specifica che gli interventi del presente Accordo Quadro saranno principalmente incentrati sul rifacimento degli strati superficiali della pavimentazione.

Il contratto presenta un'unica categoria di lavori, **OG3 (lavori stradali)**. La Classifica per la partecipazione al singolo lotto di cui si compone l'Accordo Quadro sono, a seconda del lotto, la **III bis** e/o la **IV**.

Gli interventi manutentivi richiesti si classificano secondo il seguente schema:

Classificazione	Definizione	Tipo contratto attuativo	Avvio intervento
Interventi programmati di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e del corpo stradale	Interventi programmati in quanto derivanti da segnalazioni già analizzate e di cui è stato stabilito l'ordine di priorità e quegli interventi programmabili segnalati a seguito della sorveglianza e ritenuti necessari ma non urgenti. Tali	Contratto attuativo con le forme contrattuali di cui all'art. 18 del Codice dei Contratti in funzione dell'importo	Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto attuativo (vedi Art.1.3.1 del presente capitolato)
Classificazione	Definizione	Tipo contratto attuativo	Avvio intervento
	interventi devono essere eseguiti previa approvazione dell'intervento e stipula di contratto attuativo.	contrattuale (vedi Art.1.2.6 del presente capitolato)	

Gli interventi verranno definiti sulla base dei progetti redatti dalla stazione appaltante o delle esigenze, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'ente committente nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.

Art.1.2.4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

In relazione alla natura finanziaria delle risorse impiegate nel presente Accordo Quadro, la durata dello stesso è fissata nel termine massimo di 4 (quattro) anni. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine di utilizzo dell'accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipulazione dei contratti attuativi dei singoli lotti.

La facoltà di stipulare contratti attuativi viene meno qualora prima del termine ultimo di durata dell'Accordo quadro sia esaurito l'importo massimo contrattuale previsto nell'Accordo quadro medesimo.

Ciò non esonera l'operatore economico dal rispetto dei tempi utili all'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente a detta scadenza.

L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della

Art.1.2.5 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi sono soggetti all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- per quanto in vigore ed applicabile, il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000;
- Le Linee Guida ANAC vigenti in materia;
- Il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie";
- CAM Strade, come da D.M. del 5 agosto 2024, in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Costituiscono obbligazione contrattuale tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme inerenti i lavori e i servizi erogati, comunque citate o non citate nel presente capitolato d'appalto o che saranno emanate nel corso della relazione contrattuale.

Quando vi siano antinomie tra i diversi documenti contrattuali – e fermo restando il rispetto di leggi e norme vigenti in materia – l'impresa erogherà la prestazione/lavoro che l'ente committente riterrà più congruente ai propri obiettivi, e ciò indipendentemente dal maggiore o minore valore economico di quest'ultima.

Art.1.2.6 - AFFIDAMENTO e CARATTERISTICHE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

I contratti attuativi saranno stipulati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro.

L'impresa affidataria di ciascun lotto deve garantire gli interventi richiesti dall'amministrazione secondo le tempistiche decise dalla stessa a seguito della stipula dei contratti attuativi.

I singoli contratti attuativi saranno riferiti ad interventi da effettuarsi su strade provinciali appartenenti al medesimo lotto, così come individuate nelle planimetrie facenti parte del presente A.Q.

La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione degli interventi rientranti nell'Accordo Quadro, secondo la seguente procedura:

- Prima della stipulazione del contratto attuativo l'Amministrazione invierà formalmente all'appaltatore il progetto esecutivo comprensivo di:
 - a) la descrizione dell'intervento;
 - b) l'importo di contratto al lordo degli oneri della sicurezza;
 - c) il tipo di lavorazioni da eseguire con le rispettive quantità stimate;
 - d) il luogo di esecuzione;
 - e) la perizia tecnico-estimativa redatta dalla Stazione appaltante;
 - f) il cronoprogramma dei lavori operativo;
 - g) la durata dei lavori;
 - h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 117 del D.lgs n. 36/2023 da prestare per la stipula del singolo contratto attuativo;
 - i) i documenti previsti in materia di sicurezza;
- l'appaltatore, previo sopralluogo, esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 5 GIORNI, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti; entro tale termine l'appaltatore dovrà fornire l'indicazione della stima del costo della manodopera.
- l'amministrazione valuterà entro i successivi 10 GIORNI il costo della manodopera dichiarato e le eventuali

osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:

- accettarne il contenuto anche parzialmente,
 - contro dedurre le osservazioni non accolte;
 - dare atto che non sono pervenute osservazioni.
- l'Amministrazione procederà alla verifica e validazione del progetto, e all'approvazione del progetto con relativa assunzione dell'impegno di spesa;
 - Stipula di un contratto attuativo stipulato a “**misura**” stante la natura degli interventi previsti per il presente accordo quadro base del progetto fornito dalla stazione appaltante, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell'appaltatore accolte dalla SA.
 - All'atto dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo l'Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate.

I contratti attuativi verranno stipulati nelle forme contrattuali previste all'art 18 del Codice dei Contratti. Successivamente alla conclusione del contratto attuativo l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Trattandosi di contratti attuativi di accordo quadro, ai sensi dell'art. 18 c.3 lett b) non si applica il termine dilatorio.

L'avvio dei lavori avverrà nei termini di cui all'Art.1.3.2 - CONSEGNA DEI LAVORI. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 commi 8 e 9 e articolo 50 comma 6 del Dlgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare l'esecuzione dello stesso anche in pendenza di contratto.

Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro. I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione degli interventi, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo Quadro;

Art.1.2.7 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Entro 10 giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro l'operatore economico dovrà:

- definire la struttura organizzativa per l'erogazione delle prestazioni, indicando i dati professionali ed i ruoli di tutte le persone che la costituiscono, nonché indicando i loro recapiti all'interno del sistema telefonico appositamente organizzato e del sistema telematico;
- comunicare il nome e cognome del **Tecnico, denominato di gestione**, delegato ad avere la piena rappresentanza dell'impresa nei confronti dell'ente committente **PER L'INTERA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**; quindi le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con lo stesso avranno analogo valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell'impresa. Il tecnico di gestione, in caso di impedimento personale anche transitorio e di breve durata, dovrà essere immediatamente sostituito con una persona con analoghe caratteristiche. Il nominativo ed il *curriculum* del tecnico di gestione dovrà essere comunicato per scritto all'ente committente per la sua accettazione, il quale ente potrà sempre, durante l'erogazione delle prestazioni chiederne la sostituzione, fatto salvo adeguata motivazione. L'impresa dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato Speciale e le prescrizioni in merito alla gestione della Sicurezza, accetta l'incarico;
- all'atto della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo, l'Impresa dovrà dichiarare il nome e cognome del Direttore Tecnico di cantiere avente titolo professionale adeguato o capacità adeguata al quale intende affidare la Direzione lavori di ciascun cantiere oggetto del presente appalto, con i requisiti professionali adeguati alla complessità delle prestazioni.

Art.1.2.8 - DIREZIONE DEI LAVORI

La Provincia sarà rappresentata dal proprio RUP. Verrà individuato tra il personale dell'ente, il DL di ciascun contratto attuativo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento di ciascun contratto attuativo, o preliminarmente alla stipula o consegna dei lavori, si ricada nelle previsioni di cui all'art. 90 c.5 del D. Lgs. 81/2008, si procederà alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (vedasi successivo Art.1.3.25).

Art.1.2.9 - SUBAPPALTO

Il contratto di accordo quadro non può essere subappaltato.

Le lavorazioni di ciascun contratto attuativo potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo quanto disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.i.. Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro il concorrente abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni.

Il contratto attuativo non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni stesse; **in ragione di ciò non può costituire oggetto di subappalto la sola posa in opera del conglomerato bituminoso (lavorazione costituente l'oggetto principale e sostanziale del contratto).**

Nel caso di subappalto, pertanto, la prevalente esecuzione delle lavorazioni del contratto attuativo deve essere assicurata dall'aggiudicatario.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Dlgs 36/2023. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del DLgs 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art.1.2.10 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore deve prestare garanzia provvisoria a corredo dell'offerta nella misura dell'1% a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

L'importo della garanzia definitiva per i contratti attuativi è fissato nella misura del 5% del valore dei contratti stessi, non possono essere previsti aumenti/riduzioni e non sono utilizzabili le riduzioni di legge. La garanzia di ciascun contratto attuativo è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117 c.8 del D.Lgs 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Provincia della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Attuativo, relativo al raggiungimento del plafond massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell'accordo quadro.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento dei lavori.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del contratto attuativo disposta in danno dell'Appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione dalla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto attuativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di

risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Art.1.2.11 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI

È tassativamente vietata la cessione, sia totale che parziale, dell'accordo quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell'accordo quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti e il rimborso delle maggiori spese sostenute per garantire la manutenzione delle strade in relazione al periodo programmato di durata dell'accordo quadro.

Ciascun contratto attuativo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti se stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante, alle condizioni ammesse dalla normativa di riferimento (art. 120, c. 12, del D.Lgs. 36/2023).

Art.1.2.12 - MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

Le modifiche alle condizioni dell'accordo quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023. Modifiche diverse da queste comportano la necessità di una nuova procedura di affidamento.

CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. A) DEL CODICE CONTRATTI

Il valore totale dell'appalto è risultante dalla sommatoria tra l'importo presunto dell'Accordo Quadro, pari ad € 3.517.698,46 e l'importo delle opzioni (clausola di modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, pari ad € 1.758.849,23, ed è pari a complessivi € 5.276.547,69 oltre IVA. Come espressamente indicato dall'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale disponibile (presuntivamente stimato dell'Accordo Quadro), per lavori di bitumatura su tratti di strade ricompresi nel medesimo lotto territoriale, per un valore massimo pari al 50% dell'importo a base d'asta presunto dei lavori, sempre e solo afferenti alla categoria di qualificazione obbligatoria OG3, fermo restando la durata dei quattro anni di vigenza dell'Accordo Quadro.

Per l'Importo presunto dei tre lotti dell'accordo quadro si rimanda all'Art.1.2.2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO TABELLA 2.

L'opzione contrattuale prevista ai sensi dell'art.120, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2026 non è impegnativa per la Provincia di Savona, la quale si riserva la facoltà di incrementare l'importo dell'Accordo Quadro così come sopra ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale dei quattro anni di vigenza dell'Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell'Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale qualora ne ricorra la volontà da parte dell'ente appaltante, senza che l'eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'operatore economico si impegna, quindi, all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l'insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.

Art.1.2.13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante può risolvere il presente accordo quadro durante il periodo di sua efficacia ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante deve risolvere l'Accordo Quadro qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione immediata dei contratti attuativi in corso. In tale caso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la sicurezza dei cantieri.

La Stazione Appaltante può inoltre procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi qualora il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice dei Contratti.

Inoltre, si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai fini della risoluzione dell'accordo quadro, il verificarsi nell'arco temporale di un anno (inteso come intervalli di 12 mesi a partire dall'avvio del contratto) di inadempienze (oggetto di penali) in numero pari o superiori a 4 o le ipotesi di cui all'Art.1.3.21 del presente capitolato.

Fatto salvo il diritto di recesso dal contratto esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 122 del Codice dei Contratti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. mancata accettazione / stipula anche di un singolo contratto attuativo;
2. mancato inizio dei lavori, da parte dell'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi, anche di un solo contratto attuativo;
3. applicazione di penali ai sensi dell' Art.1.3.21 con ammontare superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'accordo quadro;
4. abbandono immotivato del cantiere anche di un solo contratto attuativo per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
5. gravi e ripetute violazioni ai piani di sicurezza o alle misure minime di sicurezza di cui agli artt. Art.1.3.25 e Art.1.3.26 del presente capitolato;
6. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
7. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
8. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni o delle polizze assicurative di cui agli Art.1.2.10 e Art.1.3.27 del presente Capitolato;
9. mancato rispetto degli adempimenti previsti in offerta tecnica e contestualizzati in sede di redazione dei contratti attuativi;
10. ulteriori casi specifici previsti dal presente Capitolato e nella normativa anche se non espressamente richiamati.

Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Attuativi si intenderanno risolti di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, ad eccezione delle circostanze indicate ai commi 1 e 2, l'Amministrazione si riserva di valutare quali eventuali contratti attuativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente comma.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la SA si riserva la facoltà di interpellare il concorrente che segue in graduatoria.

Contestualmente alla risoluzione dell'accordo quadro la SA procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art.1.2.14 - RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.

La Stazione Appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;

II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

III. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere già realizzate e dei materiali esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., anche successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. Sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile o dalla garanzia fidejussoria.

Art.1.2.15 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 123 del Codice, di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai relativi Contratti Attuativi in qualsiasi momento, previo pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, come quantificati ai sensi del sopracitato art. 123.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo attraverso la certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso dall'Accordo Quadro, ma non intenda recedere da uno o più dei Contratti Attuativi in essere, ne dà specifica indicazione nella comunicazione di cui al secondo paragrafo del presente articolo e l'Appaltatore è comunque tenuto ad ultimare l'esecuzione di detti Contratti.

È inoltre facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente da ogni singolo Contratto Attuativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con le medesime modalità sopraindicate di cui all'art. 109 del Codice.

Art.1.2.16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto di accordo quadro e di ciascun contratto attuativo, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Art.1.2.17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto di Accordo Quadro, come richiamato in ciascun contratto attuativo. Il domicilio della Provincia è in Savona Via Sormano,12. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di PEC.

Parte1.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI

Art.1.3.1 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi del D.M. del 5 agosto 2024 - "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024, i singoli contratti attuativi devono rispettare diversi obblighi contrattuali relativi ai criteri ambientali minimi, riportati in dettaglio dal progettista nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.

Si rimanda al capitolato prestazionale e comunque al Decreto per tutti i dettagli del caso.

In linea generale l'impresa aggiudicataria deve:

- elaborare una relazione metodologica nella quale descrive le scelte e le procedure gestionali adottate per rendere operativi i contenuti della relazione CAM elaborata dal progettista e garantire quindi la conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.
- rilasciare una dichiarazione nella quale si impegna a rifornirsi presso impianti che siano idonei alla lavorazione del conglomerato bituminoso di recupero e che siano attrezzati per una corretta gestione delle materie prime e per la riduzione degli impatti ambientali.
- rilasciare una dichiarazione di impegno a presentare i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna indicate al capitolo 3.1.3, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna
- allegare alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione di impegno a impiegare personale con compiti di coordinamento (capocantiere o caposquadra) adeguatamente formato sulle procedure e sulle tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere, con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo 2.4 del decreto.
- allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici e macchine mobili come indicato nel criterio 3.1.5

Art.1.3.2 - CONSEGNA DEI LAVORI

I contratti attuativi dei lavori di manutenzione indicheranno i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Per ciascun contratto attuativo i lavori saranno consegnati secondo le tempistiche di cui alla TABELLA 3.

Qualora il contratto attuativo preveda più interventi su viabilità diverse, il verbale di consegna potrà prevedere scadenze differenziate per ciascun intervento. In tal caso le penali di cui all'Art.1.3.21 saranno applicate in relazione ai ritardi per ciascuna scadenza.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere previste dal contratto attuativo.

La consegna dei lavori avverrà nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con preavviso di almeno **cinque giorni**. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Provincia assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.

In tal caso la Provincia procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggiore danno. Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dalla Provincia, l'appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si

proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo subito, a partire dalla data di notifica dell'istanza di recesso.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti a persone o cose grava interamente sull'Appaltatore.

Art.1.3.3 - PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Per ciascun contratto attuativo, ricevuta la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà presentare al RUP e alla D.L. il programma di esecuzione di cui all' art. 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023 coerente con i tempi di ultimazione dei lavori stessi. Il piano, mentre non vincola la Provincia, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno per l'Impresa appaltatrice.

Art.1.3.4 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE - ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI

Per ciascun contratto attuativo, i rilievi e le sezioni che verranno indicati o consegnati all'Impresa dovranno essere controllati dall'Impresa a proprie cure e spese. L'Impresa dovrà precisare alla Provincia le eventuali discordanze presentando una documentazione scritta a giustificazione di quanto rilevato, entro 5gg. Trascorso tale termine senza alcuna nota da parte dell'Impresa, si intenderà che questa accetta, definitivamente senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esse consegnati. Per quanto non fornito dalla Provincia, l'Impresa è incaricata di redigere tutto quanto ritenuto necessario per la buona esecuzione dell'opera e, ottenutane l'approvazione dalla D.L. dovrà, nei termini stabiliti provvedere a darne esecuzione. La D.L. potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori modifiche al tracciamento dell'opera.

L'Impresa sarà sempre responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la D.L. si riserva di dare di volta in volta.

Art.1.3.5 - VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE

Per ciascun contratto attuativo, le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ciascun contratto attuativo, l'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte della D.L., e/o conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

La Stazione appaltante si riserva di eseguire modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 fino al concorrere dell'importo complessivo del Quadro Economico del contratto attuativo.

Art.1.3.6 - PREZZI CONTRATTUALI

I singoli contratti attuativi saranno appaltati, valutati e contabilizzati a misura e remunerati applicando in ordine di priorità:

- a) i prezzi unitari riportati nel Prezzario delle OO.PP. della Regione Liguria, in vigore nell'anno di approvazione del Progetto;
- b) nel caso in cui una particolare lavorazione non sia contemplata nei prezzari di cui sopra il prezzo verrà concordato ricorrendo a nuove analisi del prezzo. I nuovi prezzi determinati per un contratto attuativo avranno valore per i successivi contratti attuativi approvati nel corso del medesimo anno. Le modalità di definizione del nuovo prezzo saranno definite come specificato nella nota metodologica del prezzario regionale OO.PP. della Regione Liguria.

Ai prezzi sopra indicati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, eccetto che sui prezzi con i quali verranno determinati i costi relativi alla sicurezza.

Si precisa che i prezzi unitari, depurati del ribasso d'asta, si devono intendere comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio,

provvisoria o permanente, reperimento/approvvisionamento materiali, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi.

Ai nuovi prezzi determinati come sopra si applicherà il ribasso offerto in sede di gara.

Art.1.3.7 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, in conformità all'articolo 60 del D. Lgs 36/2023 ed alle modalità disciplinate dall'allegato II.2-bis al medesimo Decreto, il presente accordo quadro prevede l'applicazione obbligatoria delle clausole di revisione dei prezzi per tutti i contratti attuativi che saranno stipulati.

Le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si applica l'indice sintetico di cui all'articolo 4, sezione II, dell'allegato II.2-bis al codice, individuato secondo le modalità ivi previste.

In conformità all'articolo 6 dell'allegato II.2-bis al codice, per i contratti attuativi del presente accordo quadro, l'indice sintetico revisionale sarà specificatamente individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo, sulla base della tipologia di lavori effettivamente da eseguire, dei relativi importi e degli indici.

La revisione sarà applicata secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'allegato II.2-bis al codice

Ai fini della revisione si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi, calcolata con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente.

La revisione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite al momento della richiesta e dovrà essere richiesta prima dell'inizio dei lavori, a pena di decadenza.

Nessuna revisione potrà essere riconosciuta retroattivamente su lavori già avviati o completati.

La richiesta di revisione può essere presentata una sola volta per ciascun contratto attuativo.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione del contratto restano disciplinate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.1.3.8 - CONTABILIZZAZIONE

Per ciascun contratto attuativo, dovranno essere redatti i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni come da previsto dall'all. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

I corrispettivi dovuti all'Impresa dall'Amministrazione per la prestazione delle attività oggetto di un contratto attuativo saranno indicati nel contratto stesso.

L'importo terrà conto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I singoli contratti attuativi saranno appaltati in base alle norme del presente Capitolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.

Per la valutazione "a misura" delle lavorazioni rese, si applicheranno alle relative quantità misurate i prezzi unitari di contratto corrispondenti a quelli inseriti nella perizia di progetto, al netto del ribasso offerto.

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

Art.1.3.9 - RISERVE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica le sue riserve, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore

decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve, se inserite in altri documenti, devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Nel conto finale non potranno essere formulate delle riserve che abbiano oggetto ed importo differenti da quelle che sono precedentemente state inserite nel Registro di Contabilità, ad eccezione del caso in cui siano intervenuti dei fatti successivi alla chiusura del Registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n.n. 36/2023, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni:

- il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 % dell'importo del contratto;
- le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
- non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- prima dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte;
- il Direttore dei Lavori al fine del raggiungimento di un accordo bonario dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'iscrizione delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente.

Art.1.3.10 - ANTICIPAZIONE

Sui singoli contratti attuativi, è previsto il riconoscimento dell'anticipazione su richiesta dell'appaltatore, nella misura del 20% dell'importo contrattuale e secondo le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti.

Art.1.3.11 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto verranno corrisposte in relazione alla natura del contratto attuativo di manutenzione secondo quanto previsto ai commi successivi.

Per i contratti applicativi verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo:

- per contratti attuativi di importo lavori netto pari o inferiore a € 150.000,00 si procederà con un unico stato avanzamento;
- per contratti attuativi di importo lavori netto superiore a € 150.000,00 si procederà con emissione di stati di avanzamento di importo pari o superiore a € 150.000,00.

L'approvazione dei SAL avverrà con determina dirigenziale al seguito della quale verrà rilasciata dal RUP l'autorizzazione all'impresa per emettere fattura per l'importo riportato dal certificato di pagamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi in sede di conto finale ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.lgs 36/2023.

Art.1.3.12 - RATA DI SALDO

Con l'approvazione del collaudo provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione), si procederà, previo deposito di garanzia fideiussoria pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D.lgs 36/2023, alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla differenza tra l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, e gli acconti già corrisposti nel rispetto del precedente Art.1.3.11. Verranno in questo modo svincolate e restituite le ritenute trattenute sui certificati precedenti.

La rata di saldo dovrà avere un importo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione). Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilità sancite dalle Leggi vigenti nel settore delle Opere Pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.

Art.1.3.13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto e, sotto pena di decadenza, entro i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L'Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori in corso, fatti salvi i necessari accertamenti.

Art.1.3.14 - MISURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all'accertamento ed all'approvazione dei costi sostenuti dall'impresa, relativi ai singoli interventi, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6 D.lgs 81/08).

Il controllo tecnico e contabile verrà realizzato dall'ente committente sullo stato dell'erogazione delle prestazioni e sulla contabilità del periodo di riferimento,

Pertanto tutti gli interventi/prestazioni/lavori a misura, verranno liquidati periodicamente secondo le seguenti modalità:

- approvazione della documentazione tecnica e contabile secondo le modalità indicate nei capitoli precedenti;
- presentazione all'ente committente di tutte le certificazioni e i documenti previsti dalle norme vigenti comprese fatture d'acquisto e quant'altro necessario al tracciamento dei flussi contabili;
- presentazione all'ente committente, ad avvenuta approvazione della documentazione tecnica e contabile e verificata la completezza dei documenti presentati, della fattura comprensiva degli interventi/prestazioni/lavori a misura;

Le fatture, dopo l'accertamento della loro congruenza tecnica e contabile, verranno di norma liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Art.1.3.15 - CONTO FINALE

Per ciascun contratto attuativo, il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito verbale.

Il conto finale viene accompagnato da una relazione in cui la D.L. indica tutte le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la documentazione relativa e, in genere, tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione stessa, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possano agevolare il collaudo.

Art.1.3.16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni contratto attuativo verrà certificata dal direttore dei lavori.

Ove non previsto il Collaudo, il direttore dei lavori procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione previo accertamento della conformità dei lavori a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Per ciascun contratto attuativo, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la D.L. che, previo adeguato preavviso, procederà, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Nel caso in cui, per l'ultimazione delle opere manchi il completamento di alcune lavorazioni ritenute, a giudizio della D.L., come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori, viene fissato, nel Certificato, un termine perentorio entro cui completarle. Il mancato rispetto di detto termine, rende inefficace il Certificato di ultimazione con la necessità di un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora in sede di accertamento si riscontrassero vizi o difformità di esecuzione l'impresa dovrà eliminarli a sue spese entro il termine assegnato e con le indicazioni della direzione dei lavori.

A partire dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo e fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto del singolo contratto attuativo nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti.

Art.1.3.17 - COLLAUDO DEI LAVORI

Il collaudo/certificazione di regolare esecuzione dei lavori sarà eseguito con le modalità di cui all'art. 116 del D. Lgs 36/2023.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto ai termini riportati nelle suddette disposizioni e delle relative cause, il DL/Collaudo trasmette formale comunicazione all'Aggiudicatario ed al RUP, con la indicazione dei provvedimenti da prendere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica della conformità.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo.

Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva (quota parte). Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia della Provincia, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto della Provincia, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Art.1.3.18 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art.1.3.19 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Nel caso in cui fosse necessario realizzare nuove opere o parti funzionalmente autonome di essa, qualora nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art.1.3.20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto, e a quanto offerto in sede di offerta tecnica, s'intendono compresi nel prezzo dei lavori, e quindi a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro e a tutte le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle previdenze varie. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Provincia, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- restare responsabile verso la Provincia dell'osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto esclusivamente sull'impresa;
- esporre su ogni cantiere il prescritto cartello indicante l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, i subappaltatori, il Progettista, il Direttore di Cantiere, il Direttore dei Lavori, nonché l'Assistente dei Lavori ed ogni altro dato secondo il dettaglio che le verrà fornito dalla Provincia;
- dotare il personale presente in cantiere, proprio e di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti, di apposito cartellino (ai sensi dell'art. 36 bis L. 248/2006 e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010) di identificazione con le seguenti caratteristiche:
 1. Fotografia;
 2. Generalità del lavoratore;
 3. Indicazione datore di lavoro;
 4. Ruolo;
 5. Data di assunzione;
 6. In caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
 7. Nel caso di lavoratori autonomi, deve contenere anche l'indicazione del committente.
- installare le attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- installare la segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada;
- farsi carico di tutte le spese di contratto, bollo, registrazione, copie, stampa ecc.; il presente appalto è soggetto alle vigenti norme relative all'imposta sul valore aggiunto nonché alla disciplina dell'imposta di registro;
- farsi carico della custodia del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- farsi carico della pulizia del cantiere;
- conservare, a propria cura e spese le vie ed i passaggi aperti al transito e che venissero interessati dai lavori; nell'eventualità di chiusura al transito di strade per lo svolgimento dei lavori (previo consenso della Provincia) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D.L. indicherà;
- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessarie per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- farsi carico della eventuale riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- impegnarsi a non autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della D.L.;
- risarcire eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 46 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

- sgomberare ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere ecc., entro il termine fissato dalla D.L.

Sanzioni per l'inosservanza degli oneri: per l'inosservanza degli oneri ed obblighi previsti dal presente articolo e per ogni punto non osservato ed in numero pari agli Ordini di Servizio doverosamente emanati, farà carico all'appaltatore una pena pecuniaria compresa tra € 500,00 comminata dal RUP su proposta della D.L. La sanzione non esenterà, comunque, dal rispetto di quanto previsto nel suddetto articolo.

Art.1.3.21- PENALI

Per ciascun contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattuale di ultimazione dei lavori previsto nel contratto attuativo è prevista una penale nella misura dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Tale penale si applica qualora allo scadere del tempo contrattuale siano in corso lavori che secondo la tempistica concordata dovevano essere già conclusi.

Qualora sia prevista l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, con scadenze differenziate, nel caso di ritardi di uno o più di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati d'avanzamento e nello stato finale a debito dell'impresa e spetterà a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento della Provincia di Savona stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare i lavori con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con l'Amministrazione.

Oltre alle penali sui tempi di esecuzione come riportati sopra, verranno anche applicate penali e detrazioni in funzione dei controlli eseguiti in corso d'opera secondo le modalità e le quantità definite all'interno del capitolato speciale parte tecnica.

Art.1.3.22 - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art 121 del D.lgs 36/2023, per ciascun contratto attuativo, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la D.L. potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.

Art.1.3.23 - PROROGHE

Per ciascun contratto attuativo, in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, non a lui imputabili, la Provincia, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta motivatamente al DL che valuterà l'opportunità di concederla.

Art.1.3.24 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Stazione appaltante. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità.

Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all'Impresa, sono responsabili dell'organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell'incolumità della persone e delle cose.

Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.

L'impresa risponde di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l'impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Art.1.3.25 - PIANO DI SICUREZZA

Per ogni singolo contratto attuativo, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 90 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii, il RUP procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza il quale provvederà alla redazione del PSC nell'ambito dell'approfondimento progettuale finalizzato all'affidamento del contratto attuativo.

Per ciascun contratto attuativo, l'appaltatore prima della stipula del contratto dovrà presentare eventuali proposte di modifica ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ciascun cantiere.

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla permanenza dell'idoneità tecnico professionale, da documentare al RUP od al DL, come previsto dall'art. 16 della LR 38/2007 e dall'Art. 90 c.9 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

I piani dovranno comunque essere aggiornati, nel caso di nuove disposizioni, impartite dalla DL o CSE (ove nominato), in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

Art.1.3.26 - MISURE MINIME DI SICUREZZA

Trattandosi di interventi da eseguire sulla sede viaria, in presenza di traffico veicolare, è necessario che il personale dell'appaltatore sia formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 22.01.2019.

I cantieri temporanei vanno smantellati nel più breve tempo possibile, senza tempi morti e senza accumulo di materiale estraneo lungo le viabilità.

Art.1.3.27 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, comma 10, l'affidatario di ciascun contratto attuativo è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata, come segue:
 - partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati, per l'importo pari all'ammontare del contratto attuativo;
 - partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: 20 % (venti per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
 - partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1); rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
- b) la necessità e l'importo di dettaglio delle partite 2) e 3) saranno specificate per ogni singolo contratto attuativo; le partite 2) e 3) sono "a primo rischio assoluto";
- c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, comma 11. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato conclusivo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa della rata di saldo; prima del pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo. La rata di saldo dovrà comunque avere importo non inferiore al 5% dell'importo di ciascun contratto attuativo.

Art.1.3.28 - CONTROVERSIE

Nei singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria, presso il Foro di Savona.

E' esclusa la possibilità di ricorrere a procedimenti arbitrali o ad altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà devoluta esclusivamente alla giurisdizione ordinaria competente.

Art.1.3.29 - CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.1.3.30 - APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'appaltatore.

Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo, sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto del Direttore dei Lavori.